



ALTO RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE PER  
GLI AFFARI ESTERI E  
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 17.12.2015  
JOIN(2015) 36 final

2015/0302 (NLE)

Proposta congiunta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione  
sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di  
Afghanistan**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Nel luglio 2011 il Consiglio "Affari esteri"<sup>1</sup> ha espresso la propria disponibilità a negoziare con l'Afghanistan un accordo che riflettesse il suo impegno a lungo termine per lo sviluppo del paese. Nel novembre 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione e l'Alto rappresentante a negoziare un accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo (ACPS) con l'Afghanistan<sup>2</sup>. L'anno successivo si sono svolte tre tornate di negoziati (l'ultima conclusasi nel novembre 2012). Dopo un'interruzione di oltre due anni, i colloqui sono ripresi nel 2015 con il nuovo governo afgano. Il quarto e ultimo ciclo di negoziati, svoltosi a Bruxelles il 29 aprile 2015, si è concluso con successo. Le due Parti hanno siglato l'accordo a Kabul il 2 luglio 2015 in presenza del presidente Ghani.

L'accordo, che rappresenta la prima relazione contrattuale tra l'Unione europea e l'Afghanistan, è alla base dell'impegno dell'UE a sostenere lo sviluppo futuro del paese durante il "*decennio di trasformazione*" concordato durante la conferenza di Bonn del 2011. L'accordo consolida l'impegno dell'Unione europea nei confronti dell'Afghanistan in quanto permette di rafforzare il dialogo politico e di migliorare la cooperazione in un'ampia gamma di settori. Esso riconosce i risultati delle conferenze internazionali sull'Afghanistan tenutesi a Bonn, Chicago, Kabul, Tokyo e Londra.

L'accordo comprende disposizioni sul dialogo politico e sulla cooperazione in un'ampia gamma di settori. Esso attinge alle clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani e Corte penale internazionale e comprende impegni riguardanti i diritti delle donne e dei minori. L'accordo si fonda sui principi di responsabilità reciproca e ribadisce la volontà delle Parti di affrontare i problemi comuni, ivi compresi: 1) la lotta contro il terrorismo, la criminalità internazionale e i traffici illegali; 2) la non proliferazione delle armi nucleari, il disarmo e la sicurezza nucleare; 3) le armi di distruzione di massa (ADM); 4) le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e 5) la lotta al narcotraffico. Le disposizioni in materia di cooperazione abbracciano i settori seguenti: sviluppo delle infrastrutture, energia, trasporti, sanità, risorse naturali, fiscalità, istruzione e cultura, occupazione e affari sociali, scienza e tecnologia, ambiente e cambiamenti climatici. L'accordo sottolinea inoltre l'importanza che riveste la cooperazione giuridica e afferma l'impegno delle Parti a lottare contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la corruzione.

### **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La base giuridica per la conclusione del presente accordo è costituita dall'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>1</sup> Conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 18 luglio 2011 (doc. 12865/11).

<sup>2</sup> Decisioni del Consiglio del 10 novembre 2011 (docc. st 16146/11 e st16147/11).

Proposta congiunta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### **relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione [XXX] del Consiglio del [...] <sup>3</sup>, l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan è stato firmato a nome dell'Unione europea il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan si impegnano a proseguire e ad ampliare la loro cooperazione, a consolidare i legami esistenti e ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvato, a nome dell'Unione europea, l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

---

<sup>3</sup> GUL [...] del [...], pag. [...].

*Articolo 2*

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 dell'accordo.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio nomina la persona abilitata a effettuare, a nome dell'Unione europea, la notifica di cui all'articolo 58 dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*